



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 145 dei 19/05/2014 - 28/05/2014 Udienza pubblica del 15/04/2014
Massima n. 1:	Titolo: Imposte e tasse - Imposta di bollo - Misure fisse - Rideterminazione da euro 1,81 a euro 2 e da euro 14,62 a euro 16 - Destinazione delle conseguenti maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti per gli anni 2013-2019 dal rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo - Immediata applicabilità di tali previsioni (in mancanza di clausola di salvaguardia) alle Regioni ad autonomia speciale. Illegittimità costituzionale parziale - Inammissibilità Testo: La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, è fondata solo per la parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, come emerge dalla lettura congiunta dei commi 4 e 5 dell'art. 7-bis, la destinazione al fondo istituito «al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale», identificandosi con le finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta, non può considerarsi specifica. La mancata integrazione della terza delle condizioni di riserva allo Stato delle entrate in questione rende



	quindi la devoluzione erariale del maggior gettito non conforme allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione. Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 in riferimento all'art. 43 dello Statuto ed al principio di leale collaborazione. Ed invero, nel lamentare che le disposizioni censurate non siano state accompagnate dalla previsione di una clausola di salvaguardia che ne rimetta l'applicazione alle procedure di recepimento previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la ricorrente non tiene conto che le norme di attuazione sono già state adottate. In particolare, l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 stabilisce che «[...] spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificata nelle leggi medesime». Non chiarendo in che modo la previsione di una clausola di salvaguardia avrebbe potuto impedire il preteso vulnus all'art. 43 dello statuto ed all'invocato principio di leale collaborazione, la Regione non ha dunque illustrato adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate avrebbero violato i parametri costituzionali invocati
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art. 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. Parametri costituzionali: Artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – e principio di leale collaborazione; Art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

